

INDIRIZZI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento regola le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale da parte dell'Unione Terre di Pianura a professionisti esterni, nel rispetto dei principi fissati dal combinato disposto degli articoli nn. 1, 2, 3, D.lgs. n. 36/2023 e art. 1 della Legge n. 241/1990, ed in particolare i principi di economicità, risultato, efficacia, fiducia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono quelli di consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione gli incarichi che hanno ad oggetto l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'art. 56 del D.lgs. n. 36/2023, per cui si applica integralmente la normativa citata.

2. Istituzione dell'elenco

È istituito apposito elenco aperto ai professionisti esercenti l'attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale, per il conferimento degli incarichi legali nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

La tenuta dell'elenco è demandata al Segretario Generale dell'Unione Terre di Pianura e, in sua sostituzione, per questo specifico procedimento, al Responsabile dell'Unità Organizzativa dedicata agli Affari Generali dell'Ente, di concerto con il Servizio Segreteria dell'Unione medesima.

L'elenco è unico ed è costituito da quattro sezioni:

1. Contenzioso amministrativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: specializzazione nelle procedure di gara e contratti pubblici, in materia di urbanistica ed edilizia, in materia di società partecipate e procedure concorsuali, etc);
2. Contenzioso penale, con riferimento alla costituzione di parte civile nei processi penali;
3. Contenzioso gius-lavoristico – pubblico impiego;
4. Contenzioso tributario.

Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o proporre un dipendente della propria struttura.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su richiesta del professionista. Il Servizio Segreteria avrà cura di pubblicare l'Avviso di formazione del predetto elenco sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente; inoltre lo stesso verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

L'elenco formato avrà valore quinquennale e, successivamente alla fase istitutiva, sarà soggetto ad aggiornamento semestrale (indicativamente con i seguenti termini: entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno), attraverso comunicazione da pubblicare sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, all'Albo pretorio telematico e da notificare all'Ordine degli Avvocati di Bologna. Per gli aggiornamenti annuali non sarà necessario pubblicare ulteriori avvisi e i professionisti già iscritti non saranno tenuti a ripresentare alcuna domanda, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate. Con riferimento all'aggiornamento, il Segretario Generale o il suesposto sostituto, Responsabile Affari Generali dell'Ente, può comunque adottare disposizioni organizzative *ad hoc*, anche sulla base di eventuali situazioni e casistiche che possono emergere nel corso dell'utilizzo dell'elenco e che richiedano un intervento organizzativo specifico. È in ogni caso onere dei professionisti iscritti comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, nella specie: variazione di *curricula*, variazione di sezioni per le quali è richiesta l'iscrizione, nonché eventuali variazioni di indirizzo e/o contatti indicati nella domanda.

I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di impegno da parte dell'Amministrazione.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Unione Terre di Pianura si riserva la facoltà

di affidare incarichi legali anche a professionisti non iscritti nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità e/o importanza, tali da richiedere prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, ovvero nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione dell'Unione con oneri a loro carico. L'Unione procederà a conferire incarichi a professionisti non iscritti nell'elenco, sempre previa idonea motivazione, anche quando nessuno di coloro che è parte del medesimo elenco risulti disponibile e vi sia urgenza di procedere con l'affidamento di detto incarico.

L'elenco potrà, altresì, essere usato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista costituisce espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 CCNL del 14/09/2000.

3. Requisiti per l'inserimento nell'elenco

I requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2 sono i seguenti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- d) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. e della L. n. 136/2010 (normativa antimafia).
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) per la sola sezione dedicata alla materia tributaria è richiesto il possesso di titolo di studio che abiliti all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni Tributarie, ex art. 12, D.lgs. n. 546/1992, nonché iscrizione da almeno 3 (tre) anni nei relativi Albi.

4. Iscrizione nell'elenco

L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del professionista interessato. L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà indicare le sezioni per cui si chiede di essere iscritti, in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione risultante dal *curriculum*, e dovrà essere corredata della seguente documentazione.

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati e/o possesso di titolo di studio che abiliti all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie presso il foro di appartenenza, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative o limitative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- b) codice fiscale e partita IVA;
- c) *curriculum vitae* e professionale redatto in formato europeo, sottoscritto, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente verrà escluso dall'elenco ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76, d.P.R. n. 445/2000.

5. Affidamento degli incarichi

Con riferimento agli incarichi di cui all'art. 56, comma 1, lett. h), nn. 1) e 2), D.lgs. n. 36/2023, quando l'Unione intende avvalersi dell'attività del professionista assumerà detta decisione con provvedimento monocratico – e relativo disciplinare di incarico – da parte del Responsabile del Settore/Area competente in caso di consulenza-assistenza stragiudiziale. Nei casi di necessità di costituzione in giudizio, l'Unione procederà mediante deliberazione di Giunta, a fronte di una relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, in ordine alla necessità di attivare il giudizio o a resistervi. Tale deliberazione, nella specie, autorizza il rappresentante legale dell'Ente ad attivare il giudizio o a resistervi, nonché a sottoscrivere la procura alle liti; individua infine il legale dell'Ente, sulla base dell'elenco costituito, salve le eccezioni già rappresentate nel presente documento di indirizzo. In casi di urgenza, si può procedere direttamente con la sottoscrizione della procura alle liti da parte del Presidente dell'Unione, sempre a fronte della relazione del Responsabile del Settore cui afferisce la controversia. Successivamente, si procede ad informare la Giunta, che ne prende atto.

La scelta del professionista è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023, in relazione alla materia della controversia, tenendo conto della specializzazione e del *curriculum* trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco, valutando i preventivi di spesa ricevuti.

All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente da cui ha ricevuto incarico, per la durata del rapporto instaurato e dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

Ciascun Ente non potrà incaricare i professionisti iscritti nell'elenco che abbiano incarichi contro l'Ente stesso per terzi, pubblici o privati.

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso. La violazione di detti doveri oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto è fonte di responsabilità civile, penale e contabile.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessità la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

6. Condizioni

L'atto con il quale il professionista è incaricato dovrà prevedere:

- a) indicazione del valore della causa, se quantificabile o quantificato;
- b) compenso professionale, determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque con riferimento alle tariffe di cui alle tabelle dei parametri forensi allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) dichiarazione di inesistenza di conflitto di interesse nei confronti dell'Ente che intende procedere al conferimento;
- e) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare costantemente, per iscritto, l'Ente sullo stato generale del contenzioso, sul grado di complessità dell'incarico con l'indicazione dell'attività posta in essere allegando la relativa documentazione;
- g) obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto relativo all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

7. Corrispettivi per gli incarichi legali

I corrispettivi per gli incarichi conferiti potranno essere oggetto di concertazione tra l'Amministrazione e il professionista e, in ogni caso, dovranno rifarsi al tariffario previsto dalla legge professionale. Saranno corrisposti dall'Unione a conclusione della fase di consulenza/assistenza o del procedimento giurisdizionale, anche con riferimento a singole fasi dello stesso. In ogni caso l'Unione si confronta sul punto con il professionista.

8. Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco dei professionisti iscritti è disposta:

- a) per perdita di uno o più requisiti per l'iscrizione;
- b) in caso di rifiuto senza giustificato motivo di assumere l'incarico;
- c) per mancato assolvimento con diligenza e puntualità dell'incarico conferito;
- d) in caso di gravi inadempienze;
- e) in caso di falsità riportate nelle dichiarazioni relative all'ammissione nell'elenco;
- f) su istanza del richiedente.

9. Pubblicità

L'elenco dei professionisti è pubblico per garantirne la maggiore diffusione. L'Amministrazione attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata.

Gli incarichi conferiti saranno pubblicati ai sensi degli articoli nn. 3, 19, 20, D.lgs. n. 36/2023, a cura del Responsabile del procedimento, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

10. Trattamento dati personali

I dati forniti dai Professionisti, saranno raccolti e trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE.

11. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento di indirizzo, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico.